



L'inquinamento luminoso

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione la tutela dell'ambiente è attività che deve essere perseguita con legge dello Stato, non regionale



di Marco Loro

(Studio Legale Avvocato Marco Loro)

Devoto-Oli, apprezzato dizionario della lingua italiana, qualifica l'inquinamento come quella «alterazione di un qualsiasi elemento o di una qualsiasi sostanza naturale o artificiale, organica o inorganica, ad opera di agenti dannosi».

Fattore comune, e direi elemento caratterizzante nonché presupposto di ogni attività inquinante, è quindi l'«alterazione», che sempre in virtù di citata autorevole fonte si concretizza in ogni «modificazione della sostanza o dell'aspetto di qualcosa».

Questi concetti costituiscono le fondamenta di qualsiasi attività d'indagine, giuridica o anche metagiuridica, la quale persegua il fine di individuare quella materia di riferimento, costituzionalmente prevista e

disciplinata, al cui interno possano trovare adeguato ma, soprattutto, legittimo sviluppo mirati contributi di natura legislativa aventi ad oggetto, come anticipato in epigrafe, l'inquinamento luminoso.

Quest'ultimo, in generale, si identifica in una alterazione di una particolare caratteristica ambientale, rappresentata dal livello di illuminamento naturale.

«Navigando» sui numerosi siti web realizzati a cura degli «amici delle stelle», i cosiddetti astrofili (dal greco *astro* = stelle e *filos* = amico), sembrerebbe che il fenomeno dell'inquinamento luminoso abbia gravi quanto diverse ripercussioni.

Vengo quindi ad elencare i danni maggiormente denunciati dalla predetta categoria:



1



2

Vedute notturne di: Yokohama (in apertura), Budapest (1), Parigi (2), Francoforte (3)

to flora e fauna vedono modificati il loro ciclo naturale "giorno-notte" (www.lightpollution.it/cinza-no/web2/roman.html);

- danno fisico = si assume che la creazione di zone illuminate a giorno nei punti in cui "la gente cammina" produce spesso profonde zone d'ombra in cui si possono nascondere meglio i malintenzionati, da cui la luce dovrebbe invece difenderci (<http://www.parchilagomaggiore.it/cielo.htm>);
- danno psicologico = si assume che la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca disturbi della personalità e del sonno (www.astrofilicolumbia.it/Inquinamento_luminoso.htm);



3

- danno culturale = non vedendo più le stelle si sostiene si perda la capacità di riconoscerle e si argomenta che se fino a 100 anni fa tutti sapevano come era fatto il cielo oggi vi sono molte persone che non hanno la minima idea di come sia fatto e di cosa succeda nel cielo di notte, in una parola - sempre quella degli astrofili (www.cielobuio.org/article.php?sid=989) - che siamo diventati degli "analfabeti cosmici";
- danno artistico = si lamenta che l'uomo illumina in modo cervelotico deturpando e non risaltando la bellezza dei luoghi (<http://gacb.astrofili.org/inqulum.html>);
- danno scientifico = si denuncia che gli astronomi, a causa dell'inquinamento luminoso, sono stati costretti a inviare i loro telescopi nello spazio per scrutare i confini dell'universo da una posizione "finalmente buia" e che con la spesa sostenuta si sarebbero potuti costruire centinaia di osservatori astronomici sulla Terra. Si ironizza, anche, che molti astrofili (amanti del cielo o astronomi dilettanti) per osservare il cielo oggi devono percorrere notevoli distanze mentre a Galileo Galilei bastava affacciarsi al balcone di casa (www.parchilagomaggiore.it/cielo.htm);
- danno ecologico = si lamenta che l'illuminazione notturna ha effetti negativi sull'ecosistema in quan-

- danno teologico = si assume che l'inquinamento luminoso violi principi contenuti nelle sacre scritture (www.castfvg.it/zzz/inqulum.htm), in particolare quelle contenute nel primo libro della *Genesis* 14-19: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra» (Dorian Bozicevic, presidente della Società Astronomica "Leo Brenner" di Zagabria);
- danno energetico = si lamenta che illuminare il cielo costituisca grave spreco energetico e si colpevolizzano i produttori di lampade quasi fossero più interessati a illuminare il primo che non la terra, arrivando ad attribuire livelli di imperizia o "cecità" progettuale a volte veramente offensivi;
- danno economico = si lamenta che gli impianti di illuminazione non vengono installati solo dove veramente servono bensì vengono realizzati anche per illuminare zone o costruzioni di nessun interesse, questa volta per l'effetto sotto accusa le pubbliche amministrazioni responsabili delle scelte.

A semplice lettura di quanto sopra non si può logicamente confutare la circostanza che, anche per i fattori principali delle leggi regionali introdotte per

combattere l'inquinamento luminoso, quest'ultimo ha primaria valenza ambientale.

L'ambiente, infatti, altro non è che *l'insieme dei fattori che influenzano gli esseri viventi*, non è il mero spazio circostante gli esseri viventi medesimi.

Anche volendo usare le parole del dizionario già citato, l'ambiente è «l'insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono la vita degli esseri viventi», quindi e per come sopra parte lesa del processo di inquinamento luminoso.

A questo punto è d'uopo chiarire che, per quanto amante della luce in tutte le sue forme, siano queste artistiche o meramente funzionali, lo scrivente non è ne vuol diventare un proselito dell'inquinamento luminoso, solo vorrebbe che l'ambiente venisse tutelato in forza di quanto stabilito dalla nostra Carta Costituzionale. Ed è proprio leggendo quest'ultima, in particolare quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che si vince come in materia di *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali* la legislazione dello Stato sia esclusiva (cfr. 2° comma, lettera s).

E se in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema in generale nonché dei beni culturali la competenza a emanare leggi è dello Stato non possono esservi dubbi che avverso l'incriminato inquinamento luminoso deve procedersi con legge dello Stato.

L'assunto è tutt'altro che illogico, oltre che giuridicamente legittimo. Se così non fosse, infatti, si violerebbe uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, quello di cui all'art. 3 della Costituzione, che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.

Come potrebbe, in effetti, garantirsi pari dignità sociale legittimando disparità di tutela ambientale, accettando che una Regione, un Comune o una qualsiasi zona del territorio nazionale sia considerata più importante di un'altra.

Forse che "offendere" con la luce un ambiente, una fauna e una flora, può essere permesso e/o accettabile in Sicilia ma non in Lombardia?

Forse che la regressione culturale e la violenza psicologica provocata da una cervellotica illuminazione può

essere ammessa in determinate zone ma non in altre? Forse che i capolavori della romana Piazza Navona sono meno importanti di quelli che affacciano sulla bolognese Piazza Maggiore e possono quindi essere legittimamente "imbrattati" di luce?

Forse, e soprattutto, può mai ritenersi ammessa una "gara legislativa" tra Regioni la quale provoca discriminare e configge con l'ordinamento sopranazionale comunitario, anche in tema di libera circolazione delle merci, posto che un apparecchio d'illuminazione pubblica potrebbe in ipotesi essere considerato conforme, quindi legittimo, a Vienna come a Bari ma non altrettanto a Milano o a Venezia?

A parere dello scrivente nulla di tutto ciò ci dice e ci insegna la nostra Costituzione.

Vieppiù, se anche gli astrofili, confessi *promotori delle leggi regionali* (www.cielobuio.org/modules.php?op=modload&name=News&file=index) che si occupano e perseguono l'inquinamento luminoso, sono concordi sulla circostanza che il problema è ambientale e quindi dell'intera collettività, non di una sola parte di essa (www.inquinamentoluminoso.it/cinzano/web2/prepagina.html), a maggior ragione non può giustificarsi quel legislatore regionale che, violando la Costituzione, venga a considerare il proprio territorio più meritevole di tutela rispetto ad altri.

Il tutto, non si dimentichi, senza entrare nel merito delle indicazioni tecnico-scientifiche, fornite dai suddetti promotori astrofili, ovvero di modalità costruttive e caratteristiche tecniche degli apparecchi d'illuminazione pubblica ritenute indispensabili per il perseguimento degli scopi prefissati dal legislatore regionale, le quali sono state sconfessate, proprio in punto tecnico-scientifico, come peraltro ammesso anche da una parte di coloro che appartengono a detta categoria di appassionati, così palesata un'onestà intellettuale solo degna di lode, durante l'ultimo convegno AIDI tenutosi a Venezia nella prima decade del mese di ottobre 2006. Ma se al riguardo del dato tecnico lo scrivente confida in migliore rappresentazione da parte degli esperti della materia, è convinto, almeno in punto normativo, di aver fornito un non indegno motivo di riflessione e ripensamento. ■



4



5

Vedute notturne di: Mosca (4) e Shanghai (5)